

N. 103/17 ordine

N. 11614/13 ruolo

N. 22/17 cronof

N. .... sped

N. R.G. 11614/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di Brescia

Sezione spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

Dott. Stefano Rosa, Presidente

Dott. Raffaele Del Porto, giudice

Dott. Stefano Franchioni, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **11614/2013** promossa da:

**ARSENIO BERTAZZI**, rappresentato e difeso dall'avv. Flaminio Valseriati, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Moretto n. 63, giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

**BERTAZZI & SOLDI s.r.l.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Giebelmann e Michele Salvoni, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Brescia, via Solferino n. 10, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

i quali hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16.06.2016.

## IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 18.06.2013, Arsenio Bertazzi conveniva in giudizio Bertazzi&Soldi s.r.l. (B&S) per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di € 775.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compenso per l'attività prestata come amministratore della convenuta dal gennaio 2009 all'aprile 2012.

Si costituiva la società con comparsa del 15.11.2013 chiedendo il rigetto delle pretese attoree e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna dell'ex amministratore Bertazzi al risarcimento dei danni subiti, quantificati in una somma non inferiore ad € 1.900.000,00.

La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione- senza espletamento di attività istruttoria - all'udienza del 16.06.2016 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

\*\*\*

La domanda di Bertazzi va accolta nei termini di seguito indicati.

A prescindere dalla dibattuta questione circa l'onerosità dell'incarico di amministratore di s.r.l. a seguito della riforma del 2003 (pare peraltro preferibile la tesi affermativa alla luce del disposto degli articoli 2389 e 1709 c.c.), è dirimente rilevare come nel caso in esame il diritto degli amministratori al compenso sia stato espressamente riconosciuto dai soci con delibera del 20.01.2009, la quale ha rinviato a successive determinazioni assembleari, con cadenza annuale, la sola definizione del *quantum* (doc. 10, Bertazzi: "l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera [...] di riconoscere a favore degli amministratori qui eletti un compenso per ogni anno o frazione di anno di permanenza nell'incarico per l'importo che verrà annualmente determinato dall'assemblea"). In assenza di prove di una rinuncia agli emolumenti *de quibus* o di avvenuto pagamento degli stessi (non è idonea a tal fine, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 c.c., la semplice "presunzione" ricavabile dal contenuto delle note integrative ai bilanci 2009 e 2010 richiamate da parte convenuta alle pp. 5 e 6 della comparsa di costituzione), va pertanto affermato il diritto in capo a Bertazzi di percepire il compenso per l'opera svolta da amministratore di B&S per il periodo dal gennaio 2009 ad aprile 2012.

In punto di *quantum*, risultano agli atti due delibere assembleari rispettivamente riferite agli esercizi 2009 e 2010: con delibera del 26.01.2009 l'assemblea ha deliberato "di attribuire un compenso agli amministratori Bertazzi Arsenio e Soldi Gianpaolo per l'anno 2009 pari ad euro

200.000,00 lordi da erogare in parti uguali tra gli stessi” (doc. 17, Bertazzi); con delibera del 26.01.2010 l'assemblea ha deliberato “di attribuire un compenso agli amministratori Bertazzi Arsenio e Soldi Gianpaolo per l'anno 2010 pari ad euro 100.000,00 lordi da erogare in parti uguali fra gli stessi” (doc. 3, B&S).

Deve dunque ritenersi documentato il diritto in capo ad Arsenio Bertazzi di percepire gli importi lordi di € 100.000,00 per l'anno 2009 e di € 50.000,00 per l'anno 2010.

Con riferimento ai compensi per gli anni 2011 e 2012 non risultano delibere assembleari. Bertazzi ritiene che “in considerazione dell'andamento costantemente in crescita della società nonché dell'ampliamento delle mansioni [a lui] affidate, il compenso dovuto [...] non potrà che essere superiore o almeno pari a quanto dallo stesso percepito sino all'anno 2009”, *i.e.* € 300.000,00 lordi annui. La società dovrebbe pertanto corrispondere all'attore la somma di € 300.000,00 per l'anno 2011 e di € 75.000,00 per la frazione di anno 2012 (€ 300.000,00 x ¼).

Il ragionamento non può essere condiviso. A fronte di un drastico calo del fatturato – culminato nel 2009 con una riduzione del 41% rispetto al dato del 2008 a causa della “grave crisi economica in atto” (cfr. nota integrativa al bilancio al 31.12.2009; doc. 2 B&S) – l'assemblea dei soci, come visto, ha deliberato un considerevole ridimensionamento dei compensi degli amministratori per gli anni 2009 e 2010. E' dunque ragionevole prendere come riferimento per la quantificazione del compenso in relazione agli anni 2011 e 2012 l'ultima deliberazione assembleare assunta in merito, vale a dire quella del 2010 che, come visto, ha riconosciuto ad ogni amministratore la somma di € 50.000,00 lordi. E' infatti significativo che, nonostante il notevole incremento del valore della produzione negli esercizi 2010 e 2011 (quanto a quest'ultimo esercizio Bertazzi parla a più riprese di un *record* di fatturato) e del ritorno alla produzione di utili, l'assemblea non abbia ritenuto di ripristinare il compenso degli amministratori nella misura *ante* 2009: ciò deve considerarsi il frutto di una scelta consapevole dei soci (e dello stesso Bertazzi, socio di B&S per una quota del 46%), presumibilmente fondata sulla volontà di verificare il consolidamento della ripresa in atto. Tenuto conto dell'assenza di prove circa un maggior impegno profuso dall'attore nella conduzione dell'impresa negli anni 2011 e 2012 rispetto ai precedenti (invero neppure allegato) e dunque della mancanza di elementi per considerare incongruo l'ultimo compenso stabilito dall'assemblea, il compenso spettante a Bertazzi va determinato in € 50.000,00 per l'anno 2011 ed in € 12.500,00 per il 2012 (€ 50.000,00:4).

Prive di pregio paiono le contestazioni sollevate dalla convenuta. Nello specifico non può essere condivisa la tesi per cui “nel caso della coincidenza personale tra soci ed amministratori, come nella fattispecie, l’assenza di una deliberazione in merito ai compensi [sarebbe] ampiamente giustificabile con il fatto che i soci godono degli utili della società e non hanno pertanto necessità di ricevere un compenso come gestori”. Sul punto è sufficiente sottolineare come gli utili costituiscano la remunerazione del capitale investito mentre i compensi la controprestazione dovuta per l’incarico svolto (quale amministratore), a nulla rilevando considerazioni relative alla “necessità” o meno di ricevere detti importi a fronte dell’(eventuale) incasso di somme a titolo di utili.

Alla luce di quanto sopra, spetta a Bertazzi, a titolo di compenso per l’opera prestata quale amministratore di B&S dal gennaio 2009 all’aprile 2012, l’importo complessivo di € 212.500,00, oltre interessi legali dalla messa in mora – qui da collegare alla domanda giudiziale (citazione notificata il 18.06.2013) – al saldo.

Quanto all’azione di responsabilità promossa, in via riconvenzionale, dalla convenuta per asseriti atti di *mala gestio* compiuti dall’ex amministratore, deve rilevarsi l’inammissibilità in assenza di delibera autorizzativa da parte dei soci.

Sul punto si osserva preliminarmente come, in tema di s.r.l., accanto alla legittimazione ad agire del singolo socio - prevista dall’art. 2476, terzo comma c.c. - dottrina e giurisprudenza prevalenti ammettano la legittimazione concorrente della società. A fronte di tale riconoscimento è condivisibile la tesi che afferma l’applicabilità, in via analogica, dell’art. 2393 c.c. il quale, con riferimento alle s.p.a., subordina l’esperibilità dell’azione di responsabilità contro gli amministratori alla previa autorizzazione dell’assemblea dei soci. Elementi a sostegno di tale interpretazione sono ricavabili dal disposto dell’art. 2476, quinto comma c.c. in forza del quale “l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale”: se per disporre dell’azione di responsabilità è necessario il consenso dei soci, ai medesimi soci dovrebbe essere riconosciuto il potere/dovere preliminare di deliberare il promovimento di detta azione.

In difetto di tale deliberazione, la domanda riconvenzionale svolta da B&S contro Bertazzi è da ritenersi inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 917,10 per anticipazioni ed in € 11.700,00 (valore: € 212.500,00; studio: € 2.400,00; introduttiva: € 1.500,00; trattazione: € 3.800,00; decisionale: € 4.000,00) per compenso professionale, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa,

condanna Bertazzi & Soldi s.r.l. a pagare ad Arsenio Bertazzi l'importo di € 212.500,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Bertazzi & Soldi s.r.l. nei confronti di Arsenio Bertazzi;

condanna Bertazzi & Soldi s.r.l. a rifondere ad Arsenio Bertazzi le spese di lite che si liquidano in € 917,10 per anticipazioni ed in € 11.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Brescia, camera di consiglio dell' 05.01.2017

Il Giudice estensore

Il Presidente

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Dott.ssa Alessandra Paganotti

Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
Ogg: **14 GEN 2017**  
**IL CANCELLIERE C1**  
Dott.ssa Alessandra Paganotti